**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 236/2026**

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69699/C** del registro di Segreteria, depositato in data 25 ottobre 2024.

**Ad istanza di**

**P. M.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'avv. Claudio Fatta (C.F. FTTCLD84P10G273E) del Foro di Palermo, con ivi studio alla Via Trinacria n. 23, ove il predetto è elettivamente domiciliato, con richiesta di voler ricevere le comunicazioni e/o le notifiche al proprio indirizzo PEC: *claudiofatta@pec.it*.

**Contro**

1. **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana G. Norrito (PEC: *avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it*), Francesco Gramuglia (PEC: *avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it*) e Francesco Velardi (PEC: *avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it*) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto

sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

2. **Ministero dell'economia e delle finanze** (C.F.: 80415740580), in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dirigente di 2° fascia Sara Salimbene e dalle funzionarie Federica Stelli e Annamaria Fasone del MEF in servizio presso la Direzione dei servizi del tesoro, nonché dalle funzionarie Scorsone Mariangela, Seccia Claudia e Civiletti Piera Valeria in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, elettivamente domiciliato in Palermo nella piazza Marina n. 2 presso gli uffici della RTS di Palermo e presso il seguente domicilio digitale PEC: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*.

**Esaminati** gli atti e i documenti della causa.

**Uditi**, nella pubblica udienza del 7 luglio 2026, l'avv. Claudio Fatta per il ricorrente, l'avv. Francesco Velardi per l'INPS e la dott.ssa Annamaria Fasone per il MEF.

Ritenuto in

**FATTO**

**I.** Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'istante in epigrafe adiva questa Corte per ottenere il riconoscimento della causa di servizio per le patologie di cui è affetto e il conseguente trattamento pensionistico privilegiato.

**I.a.** La difesa attorea rappresentava quanto segue.

Il sig. P. si era arruolato il 18.08.1987 nella Polizia di Stato e con decorrenza dal 01.01.2024 era cessato dal servizio per raggiunti limiti di età.

Con verbale del 28.12.2001 la CMO di Palermo aveva riconosciuto la patologia "modesti segni di artrosi dorsale" dipendente da causa di servizio.

Con verbale del 17.09.2020 la CMO di Messina aveva ascritto la patologia "artrosi cervicale e lombosacrale a modica incidenza funzionale" alla Tabella B e tale patologia, con parere del 03.02.2022 era dichiarata dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) non dipendente da causa di servizio e con successivo decreto ministeriale era stata rigettata la relativa domanda amministrativa.

Con verbale del 14.09.2023 la CMO aveva ascritto l'infermità "gonartrosi bilaterale a modica incidenza funzionale" alla Tabella B mentre con verbale del 23.01.2024 la CMO di Messina aveva ascritto la patologia "artrosi lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale" alla Tab. B con diritto all'*una tantum* per due annualità.

Con domanda amministrativa del 16.04.2024 l'istante chiedeva all'INPS il riconoscimento del trattamento privilegiato per le patologie "gonartrosi bilaterale con appuntimento delle spine tibiali", "spondiloartrosi lombare con osteofitosi e ponti ossei intersomatici" e "osteocondrosi discale con discopatia lombare". Con atto del 11.09.2024 l'INPS rigettava la suddetta domanda di pensione privilegiata in quanto le patologie non erano state riconosciute dipendenti da causa di servizio come da pareri del CVCS del 18.07.2024 e del 15.05.2024.

**I.b.** In primo luogo, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento

della dipendenza da causa di servizio delle patologie oggetto di domanda di pensione privilegiata e l'erroneità del giudizio espresso dal CVCS prospettando l'ascrivibilità delle patologie sofferte dal ricorrente alla Tab. A cat. 8 dPR n. 834/1981 e il conseguente diritto al trattamento pensionistico privilegiato vitalizio.

A tal proposito era evidenziato che con verbale del 28.12.2001 la CMO di Palermo aveva riconosciuto dipendente da causa di servizio la patologia "modesti segni di artrosi dorsale" mentre per le successive infermità "spondiloartrosi lombare con osteofitosi e ponti ossei intersomatici" e "osteocondrosi discale con discopatia lombare" in modo erroneo non erano state dichiarate dipendenti da causa di servizio. Secondo il ricorrente, stante la già riconosciuta dipendenza da causa di servizio per l'artrosi dorsale, il CVCS non avrebbe dovuto valutare nuovamente quest'ultime due patologie in quanto esse dovevano essere trattate come un unico complesso morboso perché, costituendo estensione loco regionale o complicanza di altra patologia già riconosciuta dipendente, dovevano essere trattate come aggravamento dell'infermità artrosi dorsale sulla quale era stato già espresso parere positivo, ascrivendo così la menomazione psicofisica complessiva alla Tabella A. Il ricorrente, quindi, riteneva che, una volta riconosciuta nel 2001 la dipendenza da causa di servizio per l'artrosi dorsale, non sarebbe stato necessario un nuovo parere del CVCS e una nuova pronuncia del Ministero quale datore di lavoro. Secondo tale assunto i pareri del CVCS del 18.07.2024 e del 15.05.2024 sarebbero assolutamente illegittimi ed errati avendo duplicato in

modo assolutamente arbitrario il giudizio di dipendenza da causa di servizio su una patologia relativa ad una zona del corpo relativamente alla quale tale accertamento era già stato fatto con esito positivo.

A ciò si aggiungeva che, una volta che erano state accertate le ragioni di servizio per il riconoscimento dell'artrosi dorsale, le stesse ragioni avrebbero dovuto essere riscontrate per le altre due patologie. Sotto tale ulteriore profilo venivano richiamati i principali fatti del servizio svolto dal ricorrente nella Polizia di Stato presso la Scuola Allievi agenti di Trieste, presso la Questura di Palermo fino al 01.05.2016 e dal 2006 con la funzione di responsabile della squadra operativa del reparto mobile. Secondo la difesa attorea il sig. P. in 30 anni aveva svolto servizio per di più all'esterno, appiedato o spesso a bordo di automezzi con sedili in plastica percorrendo migliaia di Km annui, compiendo attività caratterizzata dal notevole e prolungato stress fisico e spesso svolta anche in condizioni ambientali avverse (caldo, freddo, piogge e vento).

Veniva rilevato, quindi, che la documentazione sanitaria e fattuale dimostrerebbe che il "particolarissimo servizio svolto negli anni dal ricorrente" aveva rappresentato il fattore causale determinante l'insorgenza delle suddette patologie che non avevano alcuna derivazione da fattori di natura endogena.

La difesa attorea prospettava, quindi, la sussistenza di tutti gli elementi per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato per le suddette infermità ivi compreso il requisito della

gravità considerato che si trattava di affezioni degenerative, a carattere cronico, lentamente evolutive nel tempo senza alcuna possibilità di miglioramento.

In via subordinata, considerata la classificazione tabellare contenuta nel verbale medico-legale del 23.01.2024, era richiesta la liquidazione dell'*una tantum* per 4 annualità.

**I.c.** L'istante formulava le seguenti conclusioni:

- nel merito, dichiarare la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente ed oggetto di domanda di pensione privilegiata ascrivendo, singolarmente ed in cumulo tra di loro, le medesime infermità alla Tabella A, Cat. 8 del d.P.R. n. 834/1981 o a quella diversa categoria che sarà accertata all'esito del giudizio;

- conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio *ex* art. 67 d.P.R. n.1092/1973 con decorrenza economica dal mese successivo a quello di pensionamento;

- in estremo subordine, condannare l'INPS alla liquidazione dell'*una tantum* per quattro annualità, ovvero due annualità come da verbale n. 731 del 2014 e cinque annualità come da verbale della CMO del 23.01.2024.

- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore.

- in via istruttoria: chiedeva di nominare di CTU medico-legale al fine di accertare la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente ed oggetto di domanda di pensione privilegiata

ascrivendo, singolarmente ed in cumulo tra di loro, le medesime infermità alla Tabella A del d.P.R. n.834/1981.

**II.** Con decreto del 15 novembre 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il 5 marzo 2025.

In data 21 novembre 2024 parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutte le Amministrazioni convenute.

In data 20 dicembre 2024 il ricorrente trasmetteva documentazione amministrativa e sanitaria.

**III.** In data 13 febbraio 2025 si costituiva in giudizio il MEF chiedendo in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto con rigetto di ogni richiesta istruttoria.

Il Ministero, dopo avere ripercorso sinteticamente i fatti di causa, in via preliminare eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva chiedendo l'estromissione dal giudizio in quanto i pareri resi non hanno lesività immediata e nella fattispecie gli unici contraddittori sostanziali del rapporto previdenziale erano l'INPS e il Ministero dell'interno, citando espressamente ampia giurisprudenza contabile e di legittimità conforme con tale prospettazione.

Nel merito l'Amministrazione deduceva la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il servizio svolto e le patologie sofferte non avendo assolto il ricorrente l'onere probatorio di dimostrare la riconducibilità delle infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili

in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all'ambiente lavorativo.

Secondo il Ministero, il ricorso conteneva un elenco meramente compilativo dei servizi prestati rientranti nell'ordinario servizio d'istituto per cui mancherebbe un principio di prova da cui possa ragionevolmente dedursi il nesso di causalità o concausalità delle lamentate patologie con il servizio reso, considerato che il ricorrente nella sua vita lavorativa aveva svolto principalmente attività burocratica.

L'Amministrazione deduceva in primo luogo che alla luce del dPR n. 461/2001, il CVCS, che ha sostituito il precedente Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, è l'unico organo deputato a pronunciarsi sulla sussistenza o meno del nesso eziologico tra l'infermità e le attività svolte per cui nella fattispecie né il giudizio positivo sulla dipendenza espresso nel 2001 né la valutazione positiva sul nesso di interdipendenza formulata nel processo verbale del gennaio 2024 erano idonee ad inficiare il giudizio espresso dal Comitato nei pareri emessi. Da tali considerazioni ne derivava che il CVCS aveva formulato correttamente il proprio giudizio, in conformità a quanto previsto dall'attuale normativa (entrata in vigore il 22 gennaio 2002), non essendo mai stato interpellato sull'artrosi dorsale ed essendosi espresso già in senso negativo sull'artrosi cervicale e lombosacrale con parere n. 688422021 del 03.02.2022.

Secondo il Ministero nei pareri emessi il CVCS aveva argomentato le ragioni del diniego, mediante un'accurata disamina delle attività

svolte e delle peculiarità delle singole patologie artrosiche, individuando con precisione i decorsi causali alternativi, assolvendo così pienamente all'onere della prova, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. In particolare, la genesi e lo sviluppo dei processi artrosici era stata ricondotta a fattori idiopatici, endogeni, ovvero al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo, correlati all'avanzare dell'età, che possono essere favoriti da traumi contusivi o fratturativi, tuttavia non evincibili nel caso di specie dalla documentazione amministrativa e sanitaria in atti. Inoltre, le ordinarie attività svolte non erano state ritenute cause efficienti e determinanti ai fini dell'insorgenza dell'infermità "gonartrosi bilaterale a modica incidenza funzionale", trattandosi di patologia degenerativa dovuta a malformazioni costituzionali, ovvero a displasie del ginocchio o delle articolazioni limitrofe, che determinano l'usura delle cartilagini, come compiutamente illustrato dall'organo medico-legale nel parere n. 1050472024 del 15.05.2024.

L'Amministrazione, inoltre, evidenziando lo specifico onere probatorio incombente sul ricorrente in termini di allegazione precisa e puntuale dei fatti di servizio che abbiano causato le infermità, si opponeva alla richiesta di CTU non potendo la perizia di ufficio sopperire alle lacune probatorie della parte ricorrente.

Il Ministero concludeva che le pretese avanzate da parte attrice non meritavano accoglimento non essendo supportate da prove idonee, in violazione del basilare principio espresso dall'art. 2697 c.c. mentre il

CVCS aveva assolto compiutamente al suo onere motivazionale, senza tralasciare alcun elemento, esponendo con chiarezza i decorsi causali alternativi scatenanti l'insorgenza delle patologie.

**IV.** In data 21 febbraio 2025 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo di rigettare il ricorso con ogni conseguenza di legge sulle spese del giudizio.

A seguito di una riassuntiva trattazione della vicenda, l'Istituto rappresentava la mancanza dei presupposti di legge necessari per la concessione della prestazione richiesta, in quanto i pareri del CVCS in merito al giudizio negativo sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dall'odierno ricorrente risulterebbero vincolanti per l'Ente per cui in presenza di parere negativo e non avendo alcun margine di discrezionalità l'INPS poteva solo rigettare la domanda di pensione privilegiata.

In via istruttoria, ove disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'INPS nominava sin d'ora come consulente di parte il Primario dell'Ufficio Sanitario INPS di Palermo dott.ssa Lucia D'Anna o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio, domiciliati per la presente procedura presso la Direzione Provinciale INPS di Palermo nella Via F. Laurana n. 59, evidenziando che qualsiasi comunicazione medica andrà effettuata al Portale CTU e/o alla PEC della sede provinciale INPS Palermo *direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it*.

**V.** All'udienza del 5 marzo 2025 la difesa del ricorrente insisteva nel ricorso e nella richiesta di CTU medico-legale mentre il MEF si riportava alla memoria. Il Giudice si riservava di provvedere con

ordinanza.

**VI.** All'esito della relativa camera di consiglio con ordinanza n. 32/2025 si disponeva di acquisire in via istruttoria un parere medico-legale da affidare, ai sensi dell'art. 189 del D.lgs. 66/2010, al Collegio Medico Legale del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione giurisdizionale sul seguente quesito: "1. Accertare se le seguenti patologie già oggetto di domanda di pensione privilegiata: a) "gonartrosi bilaterale con appuntimento delle spine tibiali"; b) "spondiloartrosi lombare con osteofitosi e ponti ossei intersomatici"; c) "osteocondrosi discale con discopatia lombare" siano dipendenti da causa di servizio e, in caso di risposta affermativa, accertare la correlata classificazione tabellare di tali patologie, singolarmente e in cumulo, ai fini del trattamento privilegiato.".

Si assegnava al CML termine del 25 ottobre 2025 per il deposito del parere medico-legale e si fissava l'udienza di prosecuzione per il 13 novembre 2025.

**VII.** In data 21 ottobre 2025 il CML, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza n. 32/2025, depositava il parere richiesto.

Il CML, a seguito di visita collegiale del ricorrente effettuata in data 20 giugno 2025, nella bozza del parere medico-legale trasmessa alle parti riteneva che [le infermità del ricorrente – "a) gonartrosi bilaterale con appuntimento delle spine tibiali; b) spondiloartrosi lombare con osteofitosi e ponti ossei intersomatici; c) osteocondrosi discale con discopatia lombare" - NON possano essere considerate, con sufficienti criteri scientifici e medico legali, come dipendenti da

causa di servizio, né da concausa efficiente e determinante].

A seguito dell'invio della suddetta bozza di parere alle parti, il ricorrente faceva pervenire delle osservazioni che erano valutate dal CML il quale esprimeva le seguenti considerazioni.

1) La CMO di Palermo, con il verbale di visita n. 1497 del 28.12.2001, diagnosticò al ricorrente "modesti segni di artrosi dorsale" e ascrisse tale infermità a nessuna categoria. La stessa CMO riconobbe tale infermità SI dipendente da causa di servizio, ma tale riconoscimento era esclusivamente ai fini di equo indennizzo. Ai fini di pensione privilegiata tale pratica non passò dal CPPO ed è per tale motivo che, dopo molti anni, si espresse il CVCS. Nel merito, premettendo che la spondiloartrosi è una malattia molto diffusa che interessa in particolare i segmenti del rachide dotati di maggiore motilità, come quelli cervicale e lombare, l'aver diagnosticato una patologia artrosica del segmento dorsale, in un soggetto di appena 38 anni, fa pensare ad una forte predisposizione costituzionale dello stesso. Tra l'altro, nel 2001, il ricorrente era stato impiegato da circa 10 anni presso la Questura di Palermo all'Ufficio Concorsi-Ufficio Personale e, quindi, in attività prevalentemente d'ufficio, svolgendo anche servizi di ordine pubblico e servizi di vigilanza (circa 24 servizi annuali). Tali informazioni si ricavano dal rapporto informativo dell'Ufficio Personale della Questura di Palermo.

2) Per quanto riguarda i rapporti di servizio, questa Sezione del CML nel formulare il proprio parere, si è basata sui rapporti presenti agli atti, ovvero il rapporto del Dirigente della Questura di Palermo, dott.

Giuseppe DE BLASI, datato 09.10.2020, relativo al periodo 1990-2016 e la scheda informativa del Dirigente dell'XI Reparto Mobile di Palermo, dott. Gianpaolo CASSANDRA, datato 17.10.2019, relativa al periodo 2016-2019. Tali rapporti sono dettagliati e alquanto esaurienti.

3) Assieme alle note critiche, sono allegati dei documenti che non erano presenti nel fascicolo e, pertanto, giungendo tardivamente alla visione di questa Sezione del CML non potrebbero essere accettati, come da ordinanza. Ad ogni buon conto, si tratta di documenti contradditori e incompleti; tra questi vi è una "integrazione della scheda informativa" del 2023, in cui si precisa che "agli atti di questo Ufficio non ci sono elementi utili per rilevare i servizi svolti dal dipendente nei periodi dal 09.11.1990 al 2001 e dal 2014 al 30.04.2016. Questa affermazione è contradditoria rispetto al dettagliato rapporto di servizio del dott. DE BLASI. Altro documento allegato alle note critiche è una scheda informativa della Questura di Palermo in cui si rileva l'assenza di infortuni in servizio ed in itinere del ricorrente nel periodo dal 1990 al 2016 e la movimentazione manuale di carichi, sempre nel periodo suddetto, di circa Kg 3 durante i soli servizi esterni e altra movimentazione manuale di carichi, non quantificata, per i servizi svolti all'interno presso l'Ufficio Archivio e Posta. Sempre del periodo 1990-2016, si fa riferimento a vibrazioni e scuotimenti trasmessi al corpo intero per servizio su automezzi, mezzi meccanici, natanti, aeromobili, ma non si quantifica l'entità, né la durata media giornaliera. Tale dichiarazione contraddice quella

fatta dal dott. De Blasi, relativa al periodo 1990-2016, in cui si afferma che il ricorrente non prestò servizio a bordo di veicoli, né a bordo di motoveicoli, né con altri mezzi. Altro documento allegato alle note critiche è una dichiarazione del Reparto Mobile di Palermo, firmata in data 12.08.2025, quindi dopo l'invio della bozza di parere alle parti, in cui si quantificano i servizi interni, i servizi di ordine pubblico, in sede e fuori sede, e i turni lavorativi notturni nel periodo 2016-2023.

Il CML concludeva valutando che "dalle suddette note critiche del CTP ricorrente non emergano elementi nuovi che possano confutare il parere già espresso, né elementi tali da far modificare lo stesso parere".

**VIII.** All'esito dell'udienza del 13 novembre 2025 con ord. 143/2025 era disposto a carico del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza di trasmettere, entro il 31 gennaio 2026, tutta la documentazione amministrativa relativa ai rapporti di servizio del ricorrente accompagnandola con una relazione esplicativa e fornendo chiarimenti sulle contraddizioni emerse nel corso dell'istruttoria. Veniva fissata l'udienza di prosecuzione per il 18 febbraio 2026 poi rinviata al 16 aprile 2026 a seguito di richiesta del Ministero di differimento del termine per adempiere la suddetta ordinanza.

**IX.** In data 8 aprile 2026 il Ministero dell'interno adempiva l'ord. 143/2025 trasmettendo la documentazione acquisita dalla Questura di Palermo e dall'XI Reparto Mobile.

**X.** All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16.04.2026 con ord. 51/2026 veniva rigettata l'istanza istruttoria di prova

testimoniale avanzata dal ricorrente e si disponeva di acquisire dal CML presso questa Sezione un supplemento istruttorio sulla documentazione trasmessa dal Ministero dell'interno fissando l'udienza di prosecuzione per il 7 luglio 2026.

**XI.** In data 15 giugno 2026 il CML depositava la richiesta relazione integrativa in cui confermava il precedente giudizio di non dipendenza sulla base della documentazione di servizio in atti.

L'Organo medico-legale evidenziava che [Già, dopo appena 8 anni dall'arruolamento (26.11.1998), quando il ricorrente aveva 35 anni, fu diagnosticata l'infermità: "modesti segni di artrosi dorsale", evidenziata poi dalla visita collegiale del CMO di Palermo nel 2001. La giovane età di insorgenza e la localizzazione dorsale dell'artrosi vertebrale, anomala come prima localizzazione, fa pensare ad una forte predisposizione endogeno-costituzionale del ricorrente a tale infermità] e che lo stesso non apparteneva alle categorie professionali a rischio di sviluppo di patologie artrosiche come aveva prospettato il CTP del ricorrente.

**XII.** In data 25 giugno 2026 il ricorrente depositava note difensive in cui lamentava il vuoto documentale di diversi periodi di servizio svolto, contestava la relazione integrativa del CML ritenuta apodittica e reiterava la richiesta di ammissione di prova testimoniale di due ex colleghi, Giovanni Mazzola e Giovanni Schiavo, articolando specifici capitoli. Concludeva insistendo nell'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, nel rinnovo della CTU con un diverso organo medico-legale e nell'ammissione della richiesta prova testimoniale.

**XIII.** All'udienza del 7 luglio 2026 la difesa del ricorrente reiterava le conclusioni già formulate nella nota autorizzata del 25.06.2026 mentre i rappresentanti delle Amministrazioni resistenti si riportavano agli atti chiedendo la decisione.

Terminata la discussione, la causa era posta in decisione.

Considerato in

**DIRITTO**

**1.** Il giudizio ha ad oggetto la domanda del ricorrente, quale *ex* appartenente della Polizia di Stato in congedo dal 01.01.2024, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle accertate infermità artrosiche ("gonartrosi bilaterale con appuntimento delle spine tibiali"; "spondiloartrosi lombare con osteofitosi e ponti ossei intersomatici"; "osteocondrosi discale con discopatia lombare") con l'attribuzione del relativo trattamento pensionistico privilegiato.

In via del tutto pregiudiziale, in quanto relativa alla regolarità del contradditorio, va scrutinata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva del MEF che va respinta per le considerazioni di seguito svolte.

Secondo l'insegnamento costante della Corte suprema, l'accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell'azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell'azione per come prospettato nel ricorso in quanto l'accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 2951/2016; C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 162/2020 e n. 222/2017).

Di conseguenza, la funzione sostanziale e procedimentale svolta dal CVCS istituito presso il MEF, per come prospettato dal ricorrente, non consente che quest'ultimo resti estraneo rispetto agli effetti della decisione (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana: sentt. n. 378/2025; n. 181/2023 e nn. 342 e 752 del 2022; Sez. giur. Calabria, ord. 36/2021).

In tal senso si è espresso anche il Giudice amministrativo il quale in fattispecie similari ha ritenuto, in termini generali, il Ministero dell'economia e delle finanze legittimato passivamente in quanto la circostanza che il parere reso dal CVCS costituisca un atto endoprocedimentale non fa venire meno la lesività dell'atto stesso, visto che il provvedimento finale emesso dall'Amministrazione datoriale si fonda esclusivamente sul parere reso da tale Comitato ai sensi dell'art. 14 dPR 461/2001 (cfr., *ex multis*: TAR Lazio, sent. n. 20419/2024 e TAR Catania, sent. n. 1735/2020).

**2.** In via preliminare vanno scrutinate le questioni relative alla produzione documentale e alla richiesta di prova testimoniale.

**2.1.** Va osservato che il ricorrente, dopo avere in data 24.10.2024 depositato il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio producendo in allegato n. 9 documenti, in data 20 dicembre 2024, prima dello svolgimento dell'udienza di discussione fissata per il 05.03.2025, ha depositato un indice integrativo di documenti (1. Foglio matricolare; 2. Rapporti informativi; 3. Referti RM 2024). Fra i documenti di cui al punto 2 del suddetto indice vi sono i seguenti atti:

1) la scheda informativa del 17.10.2019 dell'XI Reparto mobile di

Palermo della Polizia di Stato a firma del dirigente del Reparto, Primo dirigente dott. Gianpaolo Cassandra, per il servizio dal 02.05.2016 al 15.10.2019;

2) il rapporto informativo del 09.10.2020 dell'Ufficio personale della Questura di Palermo a firma del primo Dirigente, dott. Giuseppe De Blasi.

A seguito dell'ordinanza n. 32/2025 con cui è stato richiesto al CML presso questa Sezione un parere medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità, il ricorrente in data 17.09.2025 nel formulare le osservazioni critiche alla bozza di parere ha trasmesso al CML questi due nuovi documenti:

1. Integrazione del 14.02.2023, a firma del Primo Dirigente, dott.ssa Concetta Parrino, della precedente scheda informativa

2. Attestazione del 12.08.2025 del Dirigente dell'XI Reparto Mobile di Palermo, dott. Vincenzo Saja, sul servizio svolto dal 02.05.2016 al 31.12.2023.

A seguito dell'ordinanza n. 143/2025 con cui è stato chiesto al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza di trasmettere tutta la documentazione amministrativa relativa ai rapporti di servizio del ricorrente accompagnandola con una relazione esplicativa e fornendo chiarimenti sulle contraddizioni emerse nel corso dell'istruttoria, il Ministero ha trasmesso la relazione del 2 aprile 2026 del dirigente della Questura di Palermo dott.ssa Concetta Parrino, che ha fornito analitiche informazioni sulle fasi del procedimento amministrativo di causa di servizio e chiarimenti sui

rapporti di servizio con le relative integrazioni redatti nel tempo, evidenziando la mancanza di elementi analitici sul servizio svolto dal 09.11.1990 al 2001 presso l'Ufficio Personale della Questura di Palermo a causa dello scarto d'archivio dei relativi documenti e la circostanza che per mero errore materiale nel sopra riportato rapporto informativo del 9 ottobre 2020 era stato indicato il non svolgimento di servizio esterno (a bordo di veicoli e a piedi). La relazione è stata corredata dalla pertinente produzione documentale.

Questo Giudice rileva che il codice di giustizia contabile prevede, ai sensi del combinato disposto degli artt. 154, 156, 164 del c.g.c. e degli artt. 8, co. 5 e 11 dell'All. 2-Norme attuazione del c.g.c., che nel processo pensionistico contabile entrambe le parti del giudizio, sia quella privata che quella pubblica, sono onerate di produrre in giudizio, all'atto della loro costituzione, gli elementi di prova che supportano le relative domande ed eccezioni, ivi compresi i documenti che devono essere contestualmente depositati.

Inoltre, l'art. 164 al comma 5 prevede per il giudice la possibilità di ammettere mezzi di prova "che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti" mentre i commi 6 e 7 contemplano la possibilità di concedere alle parti termini per la produzione di prove contrarie, anche in relazione alle difese svolte dai convenuti nelle rispettive comparse costitutive.

Norme di chiusura sono costituite dall'art. 11, 2° periodo, All. 2-Norme attuazione del c.g.c., secondo cui "Il Presidente della Sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, può autorizzare la produzione di

documenti anche all'udienza" e l'art. 8, co. 5, secondo periodo delle stesse norme di attuazione secondo cui "Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione".

Risulta evidente, come affermato dalla giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 337/2024), che la disciplina richiamata, la quale ricalca quella prevista per il rito del lavoro (artt. 415 e 416 c.p.c.), prevede che l'attore e il convenuto debbano indicare nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione i documenti di cui intendono avvalersi e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tali atti, determina la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione successiva non sia autorizzata dal Giudice in quanto giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione e fermo restando il potere d'ufficio del giudice di acquisire nuovi mezzi di prova ove essi siano indispensabili per la decisione della causa (cfr. Cass. civ., Sez. L, sent. n. 25346/2019) in considerazione del fatto che nel giudizio pensionistico contabile il principio dispositivo è contemperato dall'esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito pensionistico.

Alla luce delle superiori considerazioni risulta evidente che la produzione documentale sui fatti del servizio trasmessa in data 17.09.2025 al CML e, in un caso, relativo anche a documentazione formata in data 12.08.2025, dopo il deposito del ricorso a seguito di

richiesta del ricorrente del 08.08.2025 al Reparto mobile di Palermo di attestazione del servizio prestato, si pone in contrasto con la disciplina sopra richiamata non essendo stata autorizzata da questo Giudice e non essendo state esplicitate le gravi ragioni atte a giustificare tale produzione tardiva.

Conseguentemente la suddetta produzione documentale sui fatti del servizio va dichiarata inammissibile e non verrà presa in considerazione per la decisione della causa mentre sarà utilizzata la produzione documentale trasmessa in modo rituale dal Ministero dell'interno-Dipartimento di pubblica sicurezza in esecuzione dell'ord. n. 143/2025 rispetto alla quale è stato richiesto con ord. 51/2026 un supplemento istruttorio al CML presso questa Sezione nel pieno contradditorio delle parti.

**2.2.** Va rigettata, inoltre, la richiesta di prova testimoniale avanzata in modo specifico con le note autorizzate del 25.06.2026 e già formulata in modo generico nel corso dell'udienza del 16.04.2026 e rigettata con ord. 51/2026.

Va rammentato che secondo giurisprudenza costante le dichiarazioni dei testi non possono costituire di per sé elemento di prova dei fatti di causa ma possono contribuire alla decisione della stessa qualora concorrano con altri elementi che ne suffraghino l'attendibilità (cfr. C. conti, Sez. giur. Liguria, sent. n. 58/2022).

Nel caso di specie la richiesta di prova testimoniale manca di rilevanza in quanto gli articolati di prova che sono stati formulati tendono a dimostrare che il ricorrente nel tempo ha svolto anche

servizi automontati, movimentazione manuale di carichi e servizi esterni, cosa che già risulta dagli atti depositati dal Ministero dell'interno, senza che dagli stessi possa derivare alcun elemento sulla gravosità, prevalenza e incidenza causale/concausale sulle infermità oggetto di causa.

Questo Giudice ritiene, quindi, che la documentazione ritualmente acquisita in atti sia sufficiente per addivenire ad una ponderata decisione della causa nonostante i parziali "vuoti documentali" lamentati dalla difesa del ricorrente per come si dirà appresso.

**3.** Prima di affrontare il merito appare necessario il richiamo della disciplina normativa di riferimento applicabile al caso di specie.

Ai sensi dell'art. 67, co. 1, d.P.R. 1092/1973 il militare o dipendente pubblico equiparato, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa della legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i. (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e d.P.R. n. 834/1981 con annesse tabelle), ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento.

Ciò posto, si osserva che in materia la sussistenza del rapporto di causalità tra le infermità insorte e il servizio svolto (c.d. causa di servizio) rappresenta la condizione fondamentale per accedere al trattamento pensionistico privilegiato.

A tal proposito l'art. 64 del d.P.R. 1092/1973, al comma 2 stabilisce che "… fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio" mentre al comma 3 stabilisce che "… le infermità

o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante".

**3.1.** Ciò implica che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante per cui ai fatti di servizio quali causa unica, diretta ed immediata della lesione o dell'infermità sono equiparati anche i fatti di servizio quali concause efficienti e determinanti dell'infermità in quanto rappresentano condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l'evento e, quindi, quali elementi che, di fatto, concorrono in concreto al sorgere dell'infermità o al suo decorso evolutivo apportando un "quid novi" e un "quid pluris" rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell'infermità

La causa di servizio, quindi, è riconosciuta anche nel caso di una "predisposizione del dipendente alla patologia" (c.d. infermità endogeno-costituzionali) a condizione che (a) senza il fatto di servizio l'infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa; (b) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante; (c) l'evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato.

Di conseguenza, possono quindi essere riconosciuti dipendenti da causa di servizio anche le infermità di natura endogeno-costituzionale, ma in presenza di una predisposizione organica a contrarre una malattia, occorre accertare se la prestazione del servizio abbia facilitato, con rapporto causale incidente e determinante il decorso della stessa, acquisendo il valore di *conditio sine qua* non, nel

senso che diversamente l'affezione non si sarebbe verificata o avrebbe avuto, se già preesistente, una diversa evoluzione.

La concausa efficiente (e quindi determinante) è, in sostanza, da intendersi come l'antecedente causale che spiega forza preminente nel determinismo dell'evento, ovvero agisce, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in modo da influire come fattore necessario sul fatto conseguente assumendo particolare valore rispetto ad altre concause (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 36/2022; Sez. giur. Campania, sent. n. 192/2019; Sezione giur. Liguria, sent. n. 304/2017).

**3.2.** Ciò posto sulla disciplina normativa di riferimento per come interpretata dalla giurisprudenza costante di questa Corte, si osserva che tutti gli elementi della causa di servizio (infermità o lesione, fatti di servizio e oggettivazione del rapporto di causalità/concasualità fra questi due elementi) devono essere provati dal soggetto che agisce per il riconoscimento del diritto secondo le consuete regole civilistiche dell'onere della prova *ex* art. 2697 c.c., pur mitigate dal principio di prossimità della prova, considerato che in materia non sussistono norme specifiche che attribuiscono rilievo alle presunzioni.

In particolare, rientra nell'onere probatorio gravante sul ricorrente prospettare e provare quali siano i profili del servizio espletato che, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine causale o concausale all'ingenerarsi della patologia lamentata.

**4.** Passando al merito il ricorso è infondato per le considerazioni di

seguito svolte.

**4.1.** Il ricorrente nel presente giudizio prospetta la derivazione causale delle suddette tre infermità artrosiche dal servizio svolto presso la Polizia di Stato dal 08.05.1990 al 31.12.2023 lamentandosi del mancato riconoscimento di tale nesso eziologico da parte del CVCS e richiamando anche la già riconosciuta dipendenza dell'infermità "modesti segni di artrosi dorsale" avvenuta con verbale della Commissione medico ospedaliera dell'Ospedale militare di Palermo, prot. 8448 del 28.12.2001, a seguito di richiesta del 15.11.1999.

Nella prospettazione attorea tale ultimo riconoscimento rappresenta uno degli elementi centrali dell'impostazione difensiva basata sul fatto che le successive patologie artrosiche, in particolare quella della zona cervicale e della zona lombo-sacrale, sarebbero correlate in termini di interdipendenza/aggravamento dalla precedente infermità di "artrosi dorsale" già riconosciuta dipendente da causa di servizio, lamentando che il suddetto Comitato non avrebbe potuto rivalutare negativamente tale dipendenza.

A tale proposito si osserva che, come prospettato in modo corretto dalla difesa del MEF, per l'infermità "artrosi dorsale" non può essere invocato il principio dell'"unicità dell'accertamento" introdotto dall'art. 12 del dPR 461/2001 (entrato in vigore il 22 gennaio 2002 e applicabile ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore), in quanto il procedimento amministrativo di riconoscimento della causa di servizio per la suddetta infermità si è svolto nella vigenza della precedente disciplina di cui agli artt. 165 e 166 dPR 1092/1973

(poi abrogati dall'art. 20 del dPR 461/2001) secondo cui l'accertamento della causa di servizio era affidato in prima istanza alle Commissioni medico ospedaliere degli ospedali militari mentre, nei casi previsti dalla legge, interveniva in seconda istanza il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.

L'accertamento recato nel verbale prot. 8448 del 28.12.2001 della Commissione medico-ospedaliera di Palermo, quindi, non è idoneo a configurare un pronunciamento definitivo sulla sussistenza della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata perché nella disciplina previgente all'entrata in vigore del dPR 461/2001 tale accertamento era demandato al suddetto Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie *ex* art. 166 dPR 1092/1973, ora sostituito dal Comitato di verifica delle cause di servizio ex art. 10 dPR 461/2001, il quale nell'attuale disciplina vigente ha una competenza esclusiva e definitiva sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini di tutti i connessi benefici mentre alle commissioni medico ospedaliere sono rimaste esclusivamente le competenze di accertamento della sussistenza delle patologie lamentate e della loro classificazione tabellare ai sensi dell'art. 6 del dPR 461/2001.

Ne consegue che correttamente il CVCS, a seguito di domanda attorea del 16.10.2023 di interdipendenza dell'infermità "artrosi dorsale" dall'infermità artrosi lombo-sacrale, con parere n. 1088782024 del 18.07.2024 si è pronunciato per la prima volta sulla dipendenza da causa di servizio con giudizio di accertamento

negativo.

Il ricorrente, quindi, non può in modo fondato fare derivare la dipendenza da fatti di servizio delle infermità oggetto di causa dal giudizio positivo espresso dalla Commissione medico-ospedaliera di Palermo nel dicembre 2001 che non costituisce alcun accertamento definitivo in materia preclusivo di un pronunciamento del CVCS che anche per tale infermità è l'organo competente in via amministrativa sul riconoscimento della causa di servizio.

Ciò posto, questo Giudice, sulla base delle risultanze del parere medico-legale reso dal CML del 28 novembre 2025 e del supplemento istruttorio del 15 giugno 2026, ritiene che il ricorso non sia fondato.

Infatti, risultano pienamente condivisibili tali pareri medico-legali resi dal CML, che è pervenuto ad un giudizio di non dipendenza, neanche concausale, delle suddette infermità dai fatti di servizio del ricorrente.

I citati pareri, infatti, si presentano basati su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, congruamente motivato e sono pienamente corrispondenti ai quesiti posti da questo Giudice rispettivamente con le ordd. 32/2025 e 51/2026.

Questo Giudice ritiene che le relazioni e le osservazioni del CTP prodotte da parte ricorrente, per come richiamate nella parte in fatto, non abbiano permesso allo stesso di assolvere all'onere probatorio su di esso incombente e non presentino elementi tali da mettere in dubbio gli esiti dei suddetti pareri medico-legale.

In particolare, l'Organo medico-legale quale CTU di questo Giudice nel parere supplementare del 15.06.2026 ha ben messo in evidenza che l'artrosi nella zona dorsale si è manifestata in modo precoce dopo appena 8 anni dall'arruolamento, visto che era già indicata come sussistente alla data del 26.11.1998 (cfr. documentazione del 20.12.2024 all. 1 "foglio matricolare", pag. 10), ritenendo che tale precoce manifestazione e il distretto anatomico di localizzazione portino a ritenere sussistente una "forte predisposizione endogeno-costituzionale del ricorrente a tale infermità", cosa che non è stata contestata in modo specifico dal ricorrente. Inoltre, analoga precocità di manifestazione emerge per la sindrome artrosica lombo-sacrale considerato che già nell'ottobre del 1993 si è manifestata la prima lombosciatalgia acuta con 3 giorni di cura mentre nel 1998 si sono avute tre manifestazioni di tale malattia con 11 giorni complessivi di cura (cfr. *Ibidem*, pag. 12).

Dagli atti risulta che il ricorrente, dal 09.11.1990 al 02.05.2016, ha prestato servizio presso l'Ufficio personale della Questura di Palermo nelle seguenti articolazioni interne: 1) ufficio archivio e posta dal 09.11.1990 al 1996; 2) dal 1997 al 2011 presso ufficio concorsi; 3) ufficio tessere e patenti dal 2012 al 01.05.2016 (cfr. fascicolo del Ministero dell'8 aprile 2026, all.ti pagg. 19-23). Nonostante non risulti documentato in modo analitico il servizio svolto dal ricorrente dal novembre del 1990 al 2001 a causa della perdita degli ordini di servizio a seguito dello scarto d'archivio, nella scheda informativa del 14.11.2023 e nei relativi allegati (cfr. *Ibidem*) è indicata una stima dei

pesi movimentati durante il servizio svolto presso l'ufficio archivio e posta (kg 3 circa), dei km annui percorsi in media nel periodo da 1990 al 2011 (km 1.000) e degli altri servizi esterni di ordine pubblico e di vigilanza.

L'Organo medico-legale, in modo condivisibile, ha valutato che dai riportati atti ufficiali di servizio del sig. P.con riferimento principale a quello svolto fino all'aprile del 2016 presso l'Ufficio personale della Questura di Palermo, non emerge una gravosità del servizio che abbia potuto implicare un "sovraccarico funzionale" della colonna vertebrale e delle ginocchia tale da produrre un effetto concausale sulle infermità artrosiche oggetto di causa. Si aggiunga che il CML ha giudicato in modo condivisibile che la prevalenza del servizio esterno di ordine pubblico e vigilanza a partire dal maggio 2016 per assegnazione all'XI Reparto mobile di Palermo non ha alcuna rilevanza ai fini della prospettata dipendenza da causa di servizio delle infermità artrosiche stante la relativa durata esigua di tale servizio che, per quanto riguarda le artrosi relative alla colonna vertebrale, si colloca in un periodo successivo alla loro insorgenza.

Inoltre, si aggiunga che il ricorrente né nel ricorso né nella domanda amministrativa ha evidenziato quale fattore di rischio specifico quello della movimentazione manuale di faldoni durante il servizio svolto presso l'ufficio archivio e posta dal 09.11.1990 al 1996 cosa che è stata adombrata per la prima volta soltanto nelle note autorizzate del 25.06.2026.

Infine, nessun elemento concreto e specifico viene articolato dal

ricorrente e dal suo CTP per spiegare come i fatti di servizio possano avere avuta una efficienza concausale sulla infermità della gonartrosi bilaterale.

**4.2.** Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, vanno condivisi i contenuti dei due pareri medico-legali espressi dal CML e quelli già formulati dal CVCS in sede amministrativa per cui il ricorso del ricorrente va rigettato.

**5.** La definizione del ricorso sulla base di un accertamento di natura medico-legale, rappresentano sufficienti motivi *ex* art. 31, co. 3, c.g.c., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. Cost. sent. n. 77/2018), per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Ai sensi dell'articolo 167, co. 1 del c.g.c., fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

*Il Giudice*

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 13 settembre 2026

Pubblicata il 14 settembre 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

*Il Giudice*

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di P.M. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 14 settembre 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)